



COMUNE DI PORANO

(Provincia di Terni)

BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 DICEMBRE 1999 N. 755 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, RELATIVO AL CANONE PAGATO NELL'ANNO 2014 ED AI REDDITI 2014 (DICHIARAZIONE 2015).

E' indetto un pubblico concorso per la formazione della graduatoria per l'erogazione di contributi del fondo nazionale, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, ed al punto 6 – capoverso 1°- lett. a) della deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999 n. 755 e successive modificazioni ed integrazioni, ai conduttori di immobili di proprietà pubblica e privata al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

FONDI DI ASSEGNAZIONE

I fondi da erogare verranno assegnati dalla Regione Umbria all'Amministrazione Comunale definitivamente tenendo conto essenzialmente del disagio abitativo presente nella Regione in base ai criteri già utilizzati nel 2014 (media del fabbisogno manifestato negli ultimi tre anni, dai richiedenti inseriti nella graduatoria di cui al punto 6), lett. A) della Delibera di Consiglio Regionale n. 755 del 20 dicembre 1999 e ss.mm.ii.).

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1) Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:

A. Cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.

B. Residenza o attività lavorativa nella Regione Umbria da almeno ventiquattro mesi consecutivi e nel Comune di Porano da almeno 18 mesi consecutivi alla data di pubblicazione del bando.

2) Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

C. Non titolarità, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze dl nucleo familiare;

Ai fini del possesso di tale requisito devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:

C1) Adeguatezza dell'alloggio posseduto.

Viene divisa per sedici l'intera superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che siano al di sotto o al di sopra di 0,5.

Il numero ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto risulti essere uguale o superiore ai seguenti parametri:

1) 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;

2) 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;

3) 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;

4) 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;

5) 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;

C2) reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare superiore a euro 200,00;

C3) Ai fini della valutazione del requisito di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) della l.r. 23/2003 si considera, in ogni caso, adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

C4) Non possiede il requisito di cui all' articolo 29, comma 1, lettera c) della l.r. 23/2003 il nucleo familiare proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

E' in ogni caso adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.

D. Non essere titolare dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza ministeriale n. 2688 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni o di altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto.

E. Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS (13.061,88) rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%.

F. Dimensione dell'alloggio in affitto:

➤ fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;

➤ fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1), A8), A9).

Per l'accertamento del requisito di cui al precedente punto E) l'ammontare del reddito da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali prima della data di emanazione del bando (**redditi percepiti nell'anno 2014 e dichiarati ai fini fiscali nell'anno 2015**) ed il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno antecedente a quello di emanazione del bando (**canone pagato nell'anno 2014**);

L'Amministrazione comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti il contributo, in sede di domanda, ai sensi dell'art. 43 del

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nel caso in cui vengano accertate difformità rispetto a quanto autocertificato nella domanda di partecipazione al Bando, verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 art. 75 e 76.

PARTICOLARI CONDIZIONI DI DEBOLEZZA SOCIALE

Per i nuclei familiari in particolari condizioni di debolezza sociale costituiti dalla presenza nello stesso nucleo familiare di componenti ultrasessantacinquenni e/o disabili, con percentuale di invalidità pari al 100 per cento, i limiti di reddito per l'accesso fissati in € 13.061,88 per l'inclusione nella graduatoria relativa al reddito imponibile, sono aumentati del 25 per cento e pertanto il relativo limite risulterà rispettivamente di € 16.327,35.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La domanda di assegnazione dei contributi deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto ed in distribuzione gratuita presso gli uffici al pubblico del Comune ed in particolare presso l'Ufficio Demografico del Comune di Porano. Tale modello è disponibile anche nel sito web del Comune di Porano, al seguente indirizzo: www.comune.porano.tr.it. Alla domanda non deve essere allegato alcun documento con eccezione della documentazione relative alle condizioni dichiarate e non autocertificabili (permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, atto di riconoscimento di rifugiato e certificato della commissione di riconoscimento dello stato di invalidità). Il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell' articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni il possesso dei requisiti previsti, la composizione del proprio nucleo familiare con il reddito di ciascun componente percepito nell'anno 2014 e dichiarato ai fini fiscali nell'anno 2015, la titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato con l'importo del canone di locazione pagato nell'anno 2014, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a maggior punteggio e che determinano la priorità in graduatoria.

Per la partecipazione al concorso è necessario che il richiedente ed i componenti il nucleo familiare non abbiano percepito altri contributi pubblici integrativi del canone di affitto, ad eccezione di quelli della legge 431/'98 e non abbiano fruito neanche della detrazione d'imposta sul canone d'affitto richiesta nel Mod. 730/2015 o unico 2015.

Il personale del Comune di Porano è a disposizione per l'attività di consulenza e distribuzione della modulistica.

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo da € 16,00, potrà essere **presentata o inviata tramite il servizio postale e dovrà pervenire al Comune di Porano entro il 23 dicembre 2015**, (30 gg. dalla data di pubblicazione del bando) pena l'esclusione dalla graduatoria e della data di spedizione o consegna farà fede il timbro postale o il timbro di accettazione del Comune.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il comune, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute, attribuendo i relativi punteggi sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente nella domanda e formula la graduatoria provvisoria relativa alla

categoria dei nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico, costituito in misura non inferiore al 90 per cento da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore a € 13.061,88 (o € 16.327,35 per richiedenti con particolari condizioni di debolezza sociale), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo sia non inferiore al 14 per cento;

A parità di punteggio le domande sono collocate nella graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo pretorio OnLine per quindici giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esamina le eventuali opposizioni, formula la graduatoria definitiva, che viene affisso all'albo pretorio OnLine, e le trasmette alla Regione per acquisire il relativo finanziamento.

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune determinerà l'entità del contributo da concedere a ciascuno dei nuclei familiari collocati nella graduatoria, sulla base del canone di locazione, così come definito al punto 3 – capoverso 3° della Deliberazione del Consiglio Regionale 20 Dicembre 1999 n. 755 e relativo all'anno 2014 con riferimento ai nuclei familiari collocati nella graduatoria per reddito imponibile di cui al punto 6 – capoverso 1° – lett. a) della Deliberazione del Consiglio Regionale 20 Dicembre 1999 n. 755, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14 per cento ed il contributo da assegnare non può essere superiore a € 3.098,74;

Il contributo viene concesso secondo le modalità stabilite dalla Regione dell'Umbria, tenuto conto della disponibilità dei finanziamenti.

Per quanto non contemplato nel presente bando vale quanto previsto dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 e dalla deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999 n. 755 e dalle Deliberazioni della Giunta Regionale 19 gennaio 2009 n. 39, 06 settembre 2010 n. 1197, 07 ottobre 2013 n. 1106, 20 ottobre 2014 n. 1321 e 13 ottobre 2015 n. 1160

Porano, lì 23 novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adami Fulvia